



Bruxelles, 23 marzo 2017  
(OR. en)

7576/17

EF 57  
ECOFIN 227  
DELECT 57

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. Comm.:	C(2017) 1658 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 16.3.2017 che modifica i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 per quanto riguarda il termine per conformarsi agli obblighi di compensazione per talune controparti che trattano derivati OTC = Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato

---

1. Il 16 marzo 2017 la Commissione ha notificato al Consiglio l'atto delegato in oggetto<sup>1</sup> secondo la procedura di cui all'articolo 290 del TFUE e conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010<sup>2</sup>. Il Consiglio ha tempo fino al 16 aprile 2017 per sollevare obiezioni.

---

<sup>1</sup> Doc. 7431/16 EF 52 ECOFIN 216 DELECT 53.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

2. Nel corso della procedura di approvazione tacita nell'ambito del Gruppo "Servizi finanziari", conclusasi il 23 marzo 2017, nessuna delegazione ha manifestato l'intenzione di sollevare obiezioni all'atto delegato.
3. Si suggerisce pertanto al Coreper di invitare il Consiglio a confermare che non intende sollevare obiezioni all'atto delegato e che la Commissione e il Parlamento europeo ne siano informati; ciò implica che, salvo obiezioni del Parlamento europeo, l'atto delegato è pubblicato ed entra in vigore a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

---